

REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO IL REGOLAMENTO EMAS

1.	OGGETTO	1
2.	INDIRIZZI POLITICI	2
3.	GENERALITÀ.....	2
5.	SCHEMA DI CERTIFICAZIONE	3
5.1	Richiesta di verifica e convalida EMAS.....	3
5.2	Audit preliminare (Fase 1)	4
5.2.1.	Lettura della Dichiarazione Ambientale (DA)	5
5.3	Verifica Iniziale e Convalida della DA (IA) (Fase 2)	5
5.4	Classificazione dei rilievi.....	5
5.5	Documento di Convalida	6
5.6	Verifiche periodiche di mantenimento (PA)	6
5.7	Riesame periodico del Sistema (RC) e Rinnovo della Convalida della DA	7
6.	CAMBIAMENTI NELL'ORGANIZZAZIONE E MODIFICHE SOSTANZIALI (**)	7
7.	COMUNICAZIONE DI NON CONFORMITÀ DI CARATTERE LEGISLATIVO	8
8.	COMUNICAZIONE DI INCIDENTE E/O EMERGENZA AMBIENTALE, SEQUESTRO.....	8
9.	Deroga art. 7 REGOLAMENTO ce 1221/2009 per organizzazioni di piccole dimensioni ..	8
10.	reclami, ricorsi, RISERVATEZZA.....	10

Revisions in this document

10	2017-01-16	• Revisione generale.
11	2018-03-23	Revisione generale a seguito della pubblicazione del Reg. UE/1505/2017.

1. OGGETTO

Il documento integra il "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" e il regolamento particolare per la certificazione di sistemi di gestione ambientale (SGA), al fine di dettagliare le condizioni, le procedure e le regole che governano l'attività di audit e di Convalida della Dichiarazione Ambientale (DA) in accordo ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) e del Regolamento (CE) 1505/2017,

È applicabile a tutti i contratti per la Verifica e Convalida della DA, in accordo al Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) come modificato dal Regolamento 1505/2017, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit. La sua funzione peculiare è quella di rappresentare un documento contrattuale tra DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. (in seguito DNV GL) e le organizzazioni che vogliono perseguire volontariamente la Registrazione EMAS. Oltre al regolamento sono applicabili le normative direttamente collegate al regolamento emanate dalla Commissione Europea, dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit – Sezione EMAS Italia (in seguito Comitato EE) e dall'Ente di Accreditamento (ulteriori informazioni sono disponibili nei siti web www.accredia.it e www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas).

Si precisa che la registrazione EMAS non si applica al singolo sito, ma all'intera organizzazione. L'art. 2 punto 21 del regolamento definisce "organizzazione" un gruppo, una società, un'azienda, un'impresa, un'autorità o un'istituzione, ovvero loro parti o combinazione, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all'interno o all'esterno della Comunità, che abbia una propria struttura funzionale o

Reviewed by: TAP	Valid for: All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	Revision: rev. 11	No.: ZSEIT-10-RG-005 (I) (Open)
Approved by: BLT	Author: SCL	Date: 2018-03-23	Page: 1 of 10

REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO IL REGOLAMENTO EMAS

amministrativa, mentre lo stesso articolo al punto 22 definisce "sito" un'ubicazione geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi, ivi compresi tutte le infrastrutture, gli impianti e i materiali; un sito è la più piccola entità da considerare ai fini della registrazione.

, Ai fini della corretta implementazione Regolamento CE 1221/2009 (EMAS) si evince quindi che:

1. il regolamento si applica ad un'organizzazione dotata di una propria struttura funzionale o amministrativa;
2. i singoli siti che rientrano nella medesima struttura funzionale o amministrativa fanno parte della stessa organizzazione e quindi sono oggetto di verifica ai fini del Regolamento EMAS, secondo le modalità indicate nel cap. 2.4.2 punto 5 della Decisione (CE) del 4 marzo 2013

2. INDIRIZZI POLITICI

Per gli indirizzi di carattere generale si fa riferimento al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" e al regolamento particolare per la certificazione di sistemi di gestione ambientale (SGA).

DNV GL eroga servizi di verifica e convalida della DA EMAS in accordo al Regolamento (CE) n. 1221/2009 come modificato dal Regolamento (CE) 1505/2017 in diversi settori produttivi industriali e di servizi in virtù dell'accreditamento rilasciato da ACCREDIA (Certificato di Accreditoamento n. 009P Rev. 02 Codice EU n° IT-V-003 disponibile nel sito WEB www.dnvgl.it/assurance).

L'obiettivo dello schema è quello di procedere alla verifica del Sistema di Gestione Ambientale adottato da organizzazioni, in accordo al "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" ed alla successiva attività di Convalida della Dichiarazione Ambientale EMAS, in accordo al Regolamento (CE) n. 1221/2009 come modificato dal Regolamento (CE) 1505/2017.

3. GENERALITÀ

DNV GL esegue, sotto la propria responsabilità, attività di verifica e convalida EMAS solo per i settori NACE in cui è accreditata da ACCREDIA indicati nel certificato di accreditamento (disponibile nel sito WEB www.dnvgl.it/assurance).

L'attività di verifica e Convalida della DA in accordo ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1221/2009 come modificato dal Regolamento (CE) 1505/2017 si sviluppa nelle seguenti fasi:

1. valutazione dell'Analisi Ambientale Iniziale, della documentazione di Sistema di Gestione Ambientale (SGA) e valutazione dello stato d'implementazione dello stesso comprensivo della verifica di conformità legislativa dell'organizzazione in conformità con quanto richiesto nell'All. II del regolamento "PRESCRIZIONI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E ULTERIORI ELEMENTI DI CUI LE ORGANIZZAZIONI CHE APPLICANO IL SISTEMA EMAS DEVONO TENER CONTO";
2. lettura del documento di DA per verificare la conformità e coerenza con quanto previsto dal regolamento e, in particolare dall'All. IV "Comunicazione Ambientale" e con le normative di riferimento emanate dalla Commissione Europea (es. DECISIONE (UE) 2017/2285 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2017– Linea Guida utenti, posizioni del Comitato EE...);
3. implementazione del SGA;
4. convalida della DA mediante la verifica di attendibilità e coerenza dei dati contenuti nella stessa, svolta contemporaneamente all'attività di audit on site.

Reviewed by: TAP	Valid for: All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	Revision: rev. 11	No.: ZSEIT-10-RG-005 (I) (Open)
Approved by: BLT	Author: SCL	Date: 2018-03-23	Page: 2 of 10

**REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
SECONDO IL REGOLAMENTO EMAS**

Le fasi 3. e 4. potranno svolgersi se:

- a. c'è evidenza che il SGA è in grado di individuare, monitorare e verificare l'applicabilità delle norme e leggi applicabili all'organizzazione e degli impegni volontari di carattere ambientali da essa sottoscritti;
- b. c'è evidenza dell'impegno al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e che esso è riscontrabile nel programma ambientale;
- c. il personale dell'organizzazione è stato informato e formato in merito agli aspetti ambientali, agli indirizzi della Politica Ambientale sottoscritta dalla Direzione e ai conseguenti obiettivi di miglioramento definiti;
- d. il personale direttamente coinvolto nella gestione degli aspetti ambientali significativi correlati alle attività / processi da essi svolti è stato adeguatamente formato al fine di mitigare gli impatti prodotti nell'esercizio del proprio lavoro ed in caso di gestione di potenziali emergenze ambientali.

N.B: l'organizzazione rimane in ogni caso responsabile della conformità legislativa della propria organizzazione in quanto il compito del Verificatore Ambientale è di verificare come il SGA è strutturato per recepire la normativa applicabile e verificarne la sua applicazione. L'attività del Verificatore Ambientale non intende né sostituirsi né sovrapporsi a quella delle Autorità Competenti (AA.CC.) non avendone peraltro l'autorità.

Le DA convalidate da DNV GL sono trasmesse, a cura delle organizzazioni, al Comitato Ecolabel-Ecoaudit Sezione EMAS Italia secondo le modalità previste dalla "PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI AVENTI SEDE E OPERANTI NEL TERRITORIO ITALIANO AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2009 Revisione 12 del 07.11.2017" nella revisione corrente (disponibile all'indirizzo WEB www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas) per consentire l'inserimento del sito nel Registro italiano ed Europeo delle organizzazioni registrate EMAS e dei relativi siti.

5. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

5.1 Richiesta di verifica e convalida EMAS

Oltre a quanto previsto nel "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" l'organizzazione dovrà dichiarare a DNV GL se rientra o meno nella definizione di "organizzazione di piccole dimensioni" ed in particolare se rientra tra le organizzazioni facenti parte delle piccole imprese e delle microimprese (*), prevista dal Regolamento (CE) n. 1221/2009 e dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, al fine di valutare possibili deroghe agli aggiornamenti annuali della Dichiarazione Ambientale ai sensi dell'art 7 del Regolamento (CE) n. 1221/2009.

Nel documento "Richiesta di Certificazione" si richiede all'Organizzazione di avere un sistema di gestione ambientale documentato, ovvero di mettere a disposizione di DNV GL, per la valutazione c/o il richiedente, la documentazione di sistema come specificato nel regolamento particolare per la certificazione di sistemi

Reviewed by: TAP	Valid for: All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	Revision: rev. 11	No.: ZSEIT-10-RG-005 (I) (Open)
Approved by: BLT	Author: SCL	Date: 2018-03-23	Page: 3 of 10

**REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
SECONDO IL REGOLAMENTO EMAS**

di gestione ambientale (SGA).

La documentazione deve comprendere come requisito minimo:

- ✓ L'Analisi Ambientale Iniziale;
- ✓ la documentazione del Sistema di Gestione ambientale (in accordo all'All.II del regolamento EMAS);
- ✓ la Dichiarazione Ambientale.

Sarà inoltre richiesto all'organizzazione che renda disponibile durante la verifica on site ulteriore documentazione (es. planimetrie, layout, schemi a blocchi...) che evidenzino lo stato degli impianti/apparecchiature collegate alle performance ambientali dell'organizzazione.

5.2 Audit preliminare (Fase 1)

Quest'attività è svolta in accordo al punto 4.4 del regolamento "Regolamento generale per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale (MSC)" e al regolamento particolare per la certificazione di sistemi di gestione ambientale (SGA). In particolare viene valutata la capacità del Sistema di Gestione di fornire una giustificata confidenza a mantenersi conforme ai requisiti legislativi ed alle prescrizioni eventualmente sottoscritte dall'Organizzazione relative ai propri aspetti ambientali ed in coerenza con il campo di applicazione del sistema di gestione. A tal fine vengono riesaminati gli aspetti relativi alla presenza dei provvedimenti autorizzativi necessari allo svolgimento dell'attività ed al rispetto dei requisiti di natura ambientale sottoscritti dall'organizzazione, per quanto applicabili alle attività del sistema sottoposto ad audit. A tal fine, l'attività del Verificatore Ambientale non intende né sostituirsi né sovrapporsi a quella delle Autorità Competenti (AA.CC.) non avendone peraltro l'autorità. Nel caso in cui l'Organizzazione non fosse in grado di soddisfare questo punto, non è possibile passare alla fase successiva dello schema di certificazione trattandosi di un pre-requisito essenziale per poter proseguire nell'iter di certificazione.

Per verificare tale aspetto è richiesta la disponibilità di:

- ✓ Analisi Ambientale Iniziale (AAI) in conformità all'All.I del Regolamento EMAS;
- ✓ documentazione di SGA conforme a quanto previsto nell'All. II del Regolamento EMAS considerando, ove disponibile e applicabile, le migliori tecniche di gestione ambientale per il settore interessato (BREF, BAT, Best Environmental Management Practices...);
- ✓ documentazione tecnica: planimetria/e dell'impianto/i (compresi layout e schemi d'impianti rilevanti per la gestione), schemi di processo, manuali d'uso...;
- ✓ programma di audit e frequenza conforme ai requisiti indicati dell'All. II e nell'allegato III (Audit ambientale interno) del Regolamento EMAS;
- ✓ identificazione e la valutazione delle norme e leggi individuate siano applicabili agli aspetti ambientali dell'Organizzazione.
- ✓ registrazione dei "reclami" ambientali che l'Organizzazione è tenuta a mantenere aggiornata.

Il Verificatore Ambientale presta particolare attenzione all'Analisi Ambientale Iniziale e all'identificazione e alla valutazione degli aspetti / impatti ambientali in essa identificati, esaminati e valutati, al fine di verificarne la coerenza e congruità.

In questa fase è esaminata la situazione del sito/i, del/i processi/i, dell'attività e dei servizi, al fine di valutare la completezza e l'affidabilità dell'individuazione e della determinazione ("valutazione") degli aspetti/impatti ambientali significativi emersi.

Al termine dell'audit preliminare, che DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. svolge presso

Reviewed by: TAP	Valid for: All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	Revision: rev. 11	No.: ZSEIT-10-RG-005 (I) (Open)
Approved by: BLT	Author: SCL	Date: 2018-03-23	Page: 4 of 10

**REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
SECONDO IL REGOLAMENTO EMAS**

l'Organizzazione, il Lead Auditor illustra all'organizzazione gli eventuali rilievi riscontrati.

In merito all'aspetto "conformità legislativa", DNV GL verifica che il SGA dell'organizzazione abbia stabilito e mantenga un'efficace modalità/criterio per identificare ed avere accesso ai requisiti normativi e legislativi ambientali applicabili .

N.B: il perseguimento e mantenimento della conformità legislativa dev'essere dichiarato come punto essenziale della Politica Ambientale dell'organizzazione e realizzato in via preliminare alla definizione del sistema gestionale.

5.2.1. Lettura della Dichiarazione Ambientale (DA)

A seguito dell'attività di verifica documentale preliminare (Fase 1), DNV GL valuta il documento di Dichiarazione Ambientale (DA), al fine di verificare, preliminarmente agli step successivi (Initial Audit - IA), la struttura del documento stesso e verificare che lo stesso sia stato redatto dall'Organizzazione conformemente all'All. IV del Regolamento (CE) n. 1221/2009.

Un'attenzione particolare sarà riservata ai risultati dichiarati dall'organizzazione in relazione ai suoi obiettivi e target ambientali e al miglioramento continuo della sua prestazione ambientale.

Al fine di consentire tale attività, DNV GL notificherà all'organizzazione la data prevista per tale verifica. L'organizzazione si impegna a trasmettere a DNV GL entro tale data una copia della Dichiarazione Ambientale per la sua valutazione da parte del Lead Auditor.

N.B: Si richiede che alla data prevista per la Verifica di Convalida, i dati contenuti nella DA non risalgano ad un periodo superiore a sei (6) mesi come previsto all'art. 8 punto 3 del Regolamento EMAS.

5.3 Verifica Iniziale e Convalida della DA (IA) (Fase 2)

Oltre a quanto indicato nel "Regolamento generale per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale (MSC)" e nel regolamento particolare per la certificazione di sistemi di gestione ambientale (SGA), gli obiettivi della Verifica Iniziale e della Convalida della DA sono prioritariamente quelli di esaminare:

- ✓ che il SGA sia conforme ai requisiti del Regolamento EMAS, coerentemente con la Politica Ambientale e le procedure stabilite e consenta il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'organizzazione;
- ✓ che il SGA definito e strutturato dall'organizzazione consenta di perseguire l'obiettivo del miglioramento continuo della performance ambientale.
- ✓ che la DA sia redatta in modo comprensibile, "semplice e lineare", priva d'ambiguità, in accordo ai requisiti del Regolamento (CE) n. 1221/2009 ed alle indicazioni del Comitato EE per essere fruibile da tutti anche ai non esperti in materia;
- ✓ che i dati, gli indicatori di prestazione ambientale, il monitoraggio, lo stato di avanzamento e di raggiungimento degli obiettivi inseriti nel programma ambientale presenti nella DA siano attendibili, comprensibili e completi. Il Verificatore Ambientale verifica in modo oggettivo che ci sia stato un miglioramento misurabile della performance ambientale dell'organizzazione.

5.4 Classificazione dei rilievi

Per la classificazione dei rilievi si fa riferimento a quanto già stabilito nel Regolamento generale per la

Reviewed by: TAP	Valid for: All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	Revision: rev. 11	No.: ZSEIT-10-RG-005 (I) (Open)
Approved by: BLT	Author: SCL	Date: 2018-03-23	Page: 5 of 10

**REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
SECONDO IL REGOLAMENTO EMAS**

Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale (MSC)" e nel regolamento particolare per la certificazione di sistemi di gestione ambientale (SGA),

In caso di NC di categoria 1 (Maggiore) il team di verifica non provvede alla Convalida della Dichiarazione Ambientale e richiede al cliente lo svolgimento di una verifica di chiusura Non Conformità (audit di Follow Up).

Nel caso in cui l'organizzazione non è in grado di risolvere le Non-Conformità, non sarà possibile procedere con le successive attività di verifica e convalida, essendo questo un requisito vincolante per la Convalida della DA.

L'organizzazione è tenuta a definire e proporre a DNV GL adeguate Azioni Correttive al fine di risolvere tutte le Non-Conformità e consentire la Convalida della Dichiarazione Ambientale **i cui dati devono essere aggiornati al massimo ai 6 mesi precedenti la data di Verifica di Chiusura Non Conformità.**

✓

5.5 Documento di Convalida

Se l'attività di verifica avrà esito positivo, il Gruppo di Verifica trasmette la documentazione alla Funzione Tecnica di DNV GL per la valutazione e l'emissione della delibera di emissione del Certificato delle attività di verifica e Convalida della DA, la cui emissione è subordinata al pagamento dell'attività svolta dal Verificatore Ambientale DNV GL.

5.6 Verifiche periodiche di mantenimento (PA)

Oltre a quanto previsto nel "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" e dal regolamento particolare per la certificazione di sistemi di gestione ambientale (SGA), gli audit periodici di mantenimento (almeno annuali) sono necessari a garantire:

- ✓ la verifica degli elementi necessari per il mantenimento della registrazione EMAS;
- ✓ l'eventuale aggiornamento delle informazioni da parte dell'organizzazione;
- ✓ l'attività di Convalida dell'Aggiornamento annuale della DA.

Per l'aggiornamento annuale della DA è prevista un'attività off-site, antecedente all'attività di verifica on site, necessario al Verificatore Ambientale per leggere il documento (DA) aggiornato ed inviare eventuali note/commenti all'organizzazione affinché siano risolte entro la data prevista per l'audit on site.

L'organizzazione s'impegna a trasmettere al Lead Auditor di DNV GL incaricato entro la data notificatagli dall'Ufficio Pianificazione e, comunque prima della data notificata, per l'audit on site una copia dell'aggiornamento dei dati riportati sulla Dichiarazione Ambientale.

Il Verificatore Ambientale tramite il Lead Auditor verificherà inoltre il recepimento da parte dell'organizzazione di eventuali richieste pervenute dal Comitato EE a seguito dell'analisi svolta sulle precedenti DA trasmesse.

L'organizzazione è tenuta a trasmettere al Verificatore Ambientale eventuali richieste integrazioni

Reviewed by: TAP	Valid for: All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	Revision: rev. 11	No.: ZSEIT-10-RG-005 (I) (Open)
Approved by: BLT	Author: SCL	Date: 2018-03-23	Page: 6 of 10

**REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
SECONDO IL REGOLAMENTO EMAS**

pervenute dal Comitato EE e, comunque, a mettere a disposizione del team di verifica.

A seguito dell'emissione del rapporto da parte del gruppo di verifica ispettiva, è emesso il documento di Convalida con le modalità precedentemente indicate.

N.B: la data di scadenza del certificato di Registrazione EMAS e, quindi, dell'attività di verifica da eseguire (Aggiornamento o Nuova DA) è visionabile nel sito web di ISPRA (<http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas/elenco-organizzazioni-registrate-emas>)

5.7 Riesame periodico del Sistema (RC) e Rinnovo della Convalida della DA

Oltre a quanto previsto nel "Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale" e nel regolamento particolare per la certificazione di sistemi di gestione ambientale (SGA), in occasione del rinnovo triennale verrà eseguita la verifica di rinnovo della registrazione. Per il rinnovo triennale annuale della DA è prevista un'attività off-site, antecedente all'attività di verifica on site, necessario al Verificatore Ambientale per leggere il documento (DA) predisposto per il nuovo triennio, contenente lo stato di aggiornamento degli obiettivi del triennio precedente ed inviare eventuali note/commenti all'organizzazione affinché siano risolte entro la data prevista per l'audit on site.

L'organizzazione s'impegna a trasmettere al Lead Auditore di DNV GL incaricato entro la data notificatagli dall'Ufficio Pianificazione e, comunque prima della data notificata, per l'audit on site una copia dell'aggiornamento dei dati riportati sulla Dichiarazione Ambientale.

Il Verificatore Ambientale tramite il Lead Auditore verificherà inoltre il recepimento da parte dell'organizzazione di eventuali richieste pervenute dal Comitato EE a seguito dell'analisi svolta sulle precedenti DA trasmesse.

L'organizzazione è tenuta a trasmettere al Verificatore Ambientale eventuali richieste integrazioni pervenute dal Comitato EE e, comunque, a mettere a disposizione del team di verifica.

A seguito dell'emissione del rapporto da parte del gruppo di verifica ispettiva, è emesso il documento di Convalida con le modalità precedentemente indicate.

N.B: la data di scadenza del certificato di Registrazione EMAS e, quindi, dell'attività di verifica da eseguire (Aggiornamento o Nuova DA) è visionabile nel sito web di ISPRA (<http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas/elenco-organizzazioni-registrate-emas>)

6. CAMBIAMENTI NELL'ORGANIZZAZIONE E MODIFICHE SOSTANZIALI (**)

Durante il periodo di validità della certificazione l'Organizzazione è responsabile di contattare il Verificatore Ambientale DNV GL per comunicare i cambiamenti significativi occorsi all'organizzazione, compresi i singoli siti.

Nel caso in cui DNV GL venga a conoscenza che sono intervenute modifiche nell'organizzazione dopo che è stata effettuata l'attività di Convalida della DA s'impegna a contattare il cliente al fine di discutere e valutare tali cambiamenti. DNV GL in base alle informazioni ricevute, valuterà se le modifiche necessitano di verifiche on site supplementari e la revisione dei termini contrattuali.

In caso di variazione dell'assetto degli organi responsabili della politica ambientale dell'organizzazione, dovrà essere redatta entro 30 giorni una dichiarazione che impegni la direzione dell'organizzazione al mantenimento delle condizioni che hanno portato alla registrazione come previsto nella "PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI AVENTI SEDE E OPERANTI NEL TERRITORIO ITALIANO AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25

Reviewed by: TAP	Valid for: All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	Revision: rev. 11	No.: ZSEIT-10-RG-005 (I) (Open)
Approved by: BLT	Author: SCL	Date: 2018-03-23	Page: 7 of 10

**REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
SECONDO IL REGOLAMENTO EMAS**

NOVEMBRE 2009” nella revisione corrente (disponibile all’indirizzo WEB www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas)

Nel caso in cui un’organizzazione registrata preveda di attuare modifiche sostanziali (rif. Art. 8 “Modifiche sostanziali” del Regolamento EMAS e procedura per la registrazione delle organizzazioni...) deve effettuare un’Analisi ambientale di tali modifiche e una valutazione degli aspetti e impatti ambientali conseguenti revisionando, se necessario, il SGA, gli eventuali documenti di riferimento e la DA.

Tutti questi documenti modificati e aggiornati devono venire verificati e convalidati entro sei mesi dal Verificatore, e quindi trasmessi al Comitato EE.

7. COMUNICAZIONE DI NON CONFORMITÀ DI CARATTERE LEGISLATIVO

L’organizzazione deve comunicare immediatamente in forma scritta al Comitato EE e al Verificatore Ambientale DNV GL eventuali anomalie di carattere legislativo in materia ambientale riscontrate e sollevate dall’AA.CC e/o l’avvio di procedimenti giudiziari in materia ambientale. Deve inoltre comunicare periodicamente al Comitato EE e al Verificatore Ambientale DNV GL lo stato di avanzamento di tali situazioni di criticità. Il Verificatore Ambientale si riserva di procedere chiedendo all’organizzazione approfondimenti in merito.

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Regolamento EMAS, all’interno del documento di Dichiarazione Ambientale, sarà necessario fornire una descrizione degli eventi accorsi.

8. COMUNICAZIONE DI INCIDENTE E/O EMERGENZA AMBIENTALE, SEQUESTRO

In caso di incidente, emergenza ambientale e/o sequestro di un sito o parte di esso, l’organizzazione registrata dovrà, nel rispetto della “PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI AVENTI SEDE E OPERANTI NEL TERRITORIO ITALIANO AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2009” nella revisione corrente (disponibile all’indirizzo WEB www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas) produrre entro 10 giorni lavorativi una comunicazione al Comitato EE e al Verificatore Ambientale contenente la descrizione dell’evento occorso, ed entro 30 giorni una dichiarazione validata dal Verificatore Ambientale contenente modalità, tempi di risoluzione e provvedimenti adottati per la mitigazione degli impatti.

La mancata comunicazione comporterà l’applicazione delle condizioni di sospensione riportate al punto 5 “Sospensione della registrazione EMAS” della citata procedura.

Per consentire il rispetto dei 30 gg previsti dalla procedura, l’organizzazione dovrà inoltrare a DNV GL tale documentazione in tempo utile a consentire l’attività di validazione.

Il Verificatore Ambientale DNV GL si riserva di procedere secondo quanto previsto dalla procedura ZSE-12-OP-011 (E) Rev. 0_Accident management _Adverse events_MSC” confrontandosi con l’organizzazione per valutare la necessità di effettuare una verifica straordinaria anche on site se necessario, al fine di esaminare se quanto accaduto pregiudica la validità del Certificato di Convalida della verifica e della DA.

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dal Regolamento EMAS, all’interno del documento di Dichiarazione Ambientale, sarà necessario fornire una descrizione degli eventi accorsi.

9. DEROGA ART. 7 REGOLAMENTO CE 1221/2009 PER ORGANIZZAZIONI DI PICCOLE DIMENSIONI

Su richiesta di un’organizzazione di piccole dimensioni, che può essere effettuata solo in IA e in RC (non durante gli audit di mantenimento – PA) il Comitato EE può prolungare la frequenza triennale di validità di registrazione di un anno fino a quattro, o la frequenza annua di invio dell’Aggiornamento annuo della Dichiarazione Ambientale (v/art. 6 par. 1 regolamento EMAS) di un anno fino a due, purché il Verificatore Ambientale DNV GL, che ha proceduto alla verifica dell’organizzazione confermi che sono state rispettate

Reviewed by: TAP	Valid for: All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	Revision: rev. 11	No.: ZSEIT-10-RG-005 (I) (Open)
Approved by: BLT	Author: SCL	Date: 2018-03-23	Page: 8 of 10

**REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
SECONDO IL REGOLAMENTO EMAS**

tutte le seguenti condizioni:

1. non esistono rischi ambientali significativi;
2. l'organizzazione non ha in programma modifiche sostanziali così come definite all'art. 8 del Regolamento EMAS;
3. l'organizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi a livello locale.

Come precisato nella Lettera circolare ai Verificatori Ambientali accreditati EMAS del 16.09.2011 (Prot. N. 1358/EMAS) la concessione di tale deroga da parte del Comitato EE non è automatica, ma è necessaria la richiesta da parte dell'organizzazione attraverso la compilazione del dell'allegato VI del Regolamento EMAS, barrando l'apposita casella.

Il Comitato EE, al fine di poter concedere tale deroga, deve avere l'evidenza del soddisfacimento delle condizioni contenute nell'art. 7 del Regolamento EMAS. Operativamente possono essere utilizzate una delle seguenti modalità:

- ✓ inserire esplicitamente nella Dichiarazione Ambientale, che viene verificata dal Verificatore Ambientale DNV GL che le tre condizioni richieste (1, 2, 3) sono soddisfatte dall'organizzazione richiedente la registrazione / rinnovo della registrazione EMAS (ad es. nella sezione in cui viene indicata la validità della Dichiarazione Ambientale);
- ✓ allegare alla richiesta di registrazione / rinnovo della registrazione EMAS, una dichiarazione firmata e convalidata dal Verificatore Ambientale DNV GL, che confermi il soddisfacimento da parte dell'organizzazione richiedente, delle tre condizioni richieste (1, 2, 3);
- ✓ indicare si deroga art. 7 nell'Al. VI EMAS;
- ✓ richiedere la concessione della Deroga art. 7 al Comitato EE, ad ogni rinnovo della DA.

(*)	<p>Per le "imprese di piccole dimensioni" si fa riferimento a quanto definito all'art. 2 paragrafo 28 del Regolamento EMAS 1221/2009 che definisce:</p> <p>a) le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese In particolare tale definizione viene definita in GU L 124 del 20.5.2003 a pag. 36 ed all'Allegato 1:</p> <ol style="list-style-type: none">1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR <p>Oppure:</p> <p>b) le amministrazioni locali che amministrano meno di 10 000 abitanti o altre amministrazioni pubbliche che impiegano meno di 250 persone e presentano un bilancio di previsione annuo non superiore a 50 milioni di EUR o un bilancio annuo consuntivo non superiore a 43 milioni di EUR e comprendono:</p> <p>c) governi o altre amministrazioni pubbliche, o enti pubblici consultivi a livello nazionale, regionale o locale;</p> <p>d) persone fisiche o giuridiche con funzioni amministrative pubbliche a norma del diritto nazionale, compresi compiti, attività o servizi specifici in materia di ambiente;</p> <p>e) persone fisiche o giuridiche con responsabilità o funzioni pubbliche o che prestano servizi pubblici in materia di ambiente e che sono soggette al controllo di un organismo o una persona di cui alla lettera b).</p>
(**)	<p>Per modifica sostanziale si intende qualsiasi modifica riguardante il funzionamento, la struttura, l'amministrazione, i processi, le attività, i prodotti o i servizi di un'organizzazione che ha o può avere un impatto significativo sul sistema di gestione ambientale di un'organizzazione, sull'ambiente o sulla salute umana (rif. Art. 2 p.to 15 del Regolamento CE 1221/2009).</p>

Reviewed by:	Valid for:	Revision:	No.:
TAP	All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	rev. 11	ZSEIT-10-RG-005 (I) (Open)
Approved by:	Author:	Date:	Page:
BLT	SCL	2018-03-23	9 of 10

**REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
SECONDO IL REGOLAMENTO EMAS**

10. RECLAMI, RICORSI, RISERVATEZZA

Si applica quanto previsto nel "Regolamento generale per la Certificazione di Sistemi di Gestione Aziendale (MSC)" (ZSEIT-10-RG-002).

Reviewed by: TAP	Valid for: All in DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.	Revision: rev. 11	No.: ZSEIT-10-RG-005 (I) (Open)
Approved by: BLT	Author: SCL	Date: 2018-03-23	Page: 10 of 10